



Circ. 415

Gallarate, 13 febbraio 2024

Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA

Oggetto: elezioni dei rappresentanti nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

Vista l'O. M. n. 234 del 5 dicembre 2023 con la quale il Ministro dell'Istruzione e del Merito indice le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;  
Vista la nota ministeriale m. p. i. AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE. U. 0003210 del 22.01.2024,

si comunica che

la data della votazione, per tutto il territorio italiano, è fissata per **martedì 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00**. Sarà costituito un unico seggio elettorale in ciascuna istituzione scolastica.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. L. n. 233 del 30 giugno 1999, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è formato da 36 componenti:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
  - 1 per la scuola dell'infanzia;
  - 4 per la scuola primaria;
  - 4 per la scuola secondaria di primo grado;
  - 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni.
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

Il Consiglio dura in carica per un quinquennio a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione delle componenti di cui ai commi 1 e 2.

Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Ha, altresì, diritto di elettorato

attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.

Non costituiscono elettorato passivo (candidati):

- il presentatore della lista (ogni lista ha un solo presentatore);
- i membri della Commissione elettorale;
- i rappresentanti di lista;
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;

Le liste dei candidati, distinte per componente elettiva devono essere presentate, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata [elezionicspi@postacert.istruzione.it](mailto:elezionicspi@postacert.istruzione.it), da uno dei firmatari alla CEC, entro le ore 14.00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Le liste definitive dei candidati sono pubblicate sulla home page del sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al Consiglio. Esse sono inviate, per PEC con oggetto "Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Liste definitive dei candidati", agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Entro tale data sono consentiti: la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi; l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche; lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle istituzioni scolastiche ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare. Le riunioni devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, il numero di una per ogni lista. Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.

Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Cordialmente

Il Dirigente scolastico

Nicoletta Danese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Resp. del proc.: Antonino Carlentini

Telefono: 0331793727

Mail: [antoninocarlentini@liceogallarate.it](mailto:antoninocarlentini@liceogallarate.it)